

CONVENZIONE TRA IL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE E L'ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA PER L'ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA SISMICA E VULCANICA SUL TERRITORIO NAZIONALE, DI CONSULENZA TECNICO - SCIENTIFICA E DI STUDI SUI RISCHI SISMICO E VULCANICO (ATTIVITÀ per l'anno 2013, relative all'Allegato A dell'Accordo-Quadro DPC-INGV 2012-2021).

L'anno duemiladodici, il giorno 21 del mese di dicembre,

la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile (C.F. 97018720587), con sede in Roma, Via Ulpiano n. 11, di seguito "Dipartimento", nella persona del Prof. Mauro DOLCE, Dirigente generale del Dipartimento, delegato alla stipula della presente Convenzione, con decreto n. 6018 del 20 dicembre 2012

e

l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (C.F. 06838821004), con sede in Roma, Via di Vigna Murata n. 605, di seguito "INGV", nella persona del Prof. Stefano GRESTA, Presidente dell'Istituto stesso,

### PREMESSO

- che ai sensi degli artt. 6 e 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e dell'art. 2, comma 2 del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, l'INGV è componente e struttura operativa del Servizio Nazionale della Protezione Civile e svolge, in regime di convenzione con il Dipartimento, le attività di cui alla lettera a), relativamente alla valutazione della pericolosità e del rischio sismico e vulcanico, nonché alle lettere, c), d), ed e) del comma 1 dell'art. 2 del predetto decreto legislativo;
- che l'INGV partecipa al Comitato Operativo della protezione civile, istituito ai sensi dell'art. 10 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, fornendo notizie, dati e informazioni sulle emergenze in corso. I rappresentanti dell'INGV in seno al Comitato rappresentano durante le emergenze l'INGV nel suo complesso;

Istituto Nazionale di Geofisica  
e Vulcanologia  
AOO Roma  
Protocollo Generale - E  
N. 0000511  
Roma, 17/01/2013

## Convenzione A - DPC-INGV, 2013

- che l'art. 2 del decreto legislativo n. 381/1999 prevede la sottoscrizione di convenzioni, anche ai fini della pianificazione, valutazione e prevenzione del rischio sismico e vulcanico del Paese;
- quanto disposto nel decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, nella legge 9 novembre 2001, n. 401, per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile;
- quanto disposto negli Indirizzi Operativi del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004 in materia di definizione dei Centri di Competenza, e nel Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 20 luglio 2011, n. 3593, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 settembre 2011, n. 218, contenente l'aggiornamento dell'elenco dei Centri di Competenza;
- quanto disposto dal DPCM del 3 dicembre 2008 in materia di indirizzi operativi per la gestione delle emergenze;
- che con DPCM del 6 dicembre 2010, rep. 8394, è intervenuta una riconfigurazione della struttura organizzativa del Dipartimento;
- che a seguito della legge 27 settembre 2007, n. 165, nonché del decreto legislativo attuativo 31 dicembre 2009, n. 213, e dell'emanazione del nuovo statuto dell'Ente, la cui approvazione da parte del MIUR è stata pubblicata in GU il 19 aprile 2011, ha avuto luogo il riordino dell'INGV;
- che con DPCM del 7 ottobre 2011, rep. n. 5100 del 17 ottobre 2011, ha avuto luogo la riorganizzazione della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi;
- che, al fine di poter rivedere il rapporto in essere tra Dipartimento e INGV, con Atto Aggiuntivo del 16 novembre 2011, Rep. n. 1151, il cui decreto approvativo è stato registrato all'Ufficio di bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo contabile al conto impegni n. 27843 il 1 marzo 2012 e alla Corte dei Conti il 17 aprile 2012 Reg. n. 3, foglio 222, è stata anticipata al 31 dicembre 2011 la conclusione della Convenzione-quadro tra il Dipartimento e l'INGV per il triennio 2010-2012, stipulata in data 17 novembre 2010, Rep. n. 1042;

*AW*  
*56*

- che i due Enti, anche al fine di recepire le suddette riorganizzazioni, hanno formalizzato un Accordo-Quadro decennale, rep. N. 1153 del 2 febbraio 2012, volto a favorire agilità e dinamicità dei rapporti tra le parti, seguendo i principi di una maggiore efficacia, efficienza e funzionalità della Pubblica Amministrazione, per il perseguimento di obiettivi d'interesse pubblico, con attività di lungo termine per comuni finalità di partenariato;
- che il punto 2.4. del sopradetto Accordo-Quadro definisce i compiti dell'INGV;
- che le attività descritte nell'Accordo-Quadro si articolano in quattro categorie: *Attività di servizio* (Art. 3; Allegato A), *Potenziamento delle attività di servizio* (Art. 4; Allegato B), *Approfondimento delle conoscenze* (Art. 5; Allegato C), *Altre attività* (Art. 6);
- che, in base all'Accordo-Quadro, il Dipartimento e l'INGV regolano le attività mediante la stipula di apposite Convenzioni annuali, che potranno prevedere oneri di rimborso delle spese sostenute, verificate le sufficienti ed idonee disponibilità di bilancio;
- che i movimenti finanziari tra le parti derivanti dalle suddette convenzioni si configurano come mero rimborso delle spese sostenute.

### VISTO E CONSIDERATO

- che ai sensi del decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 20 luglio 2011, n. 3593, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 settembre 2011, n. 218, l'INGV è Centro di Competenza per i fenomeni sismici e vulcanici;
- che, per quanto riguarda la valutazione della pericolosità sismica, è necessario disporre di una rete di rilevamento opportunamente distribuita su tutto il territorio nazionale con trasmissione diretta e continua di tutti i dati di osservazione ad appositi centri di raccolta ed elaborazione;
- che, per quanto riguarda il rischio vulcanico, è necessario disporre di una rete di rilevamento dei fenomeni legati al vulcanismo per ciascuno degli apparati vulcanici di interesse per la protezione civile;

Atw

Sf

- che è, altresì, necessario mantenere in efficienza tutta la complessa struttura come sopra determinata, sviluppandola e integrandola secondo le specifiche esigenze di protezione civile, con particolare riferimento alla tempestiva comunicazione di informazioni utili ai fini della dichiarazione dei diversi stati di allertamento;
- che un'attività di sorveglianza tecnico-scientifica sulla sismicità del territorio e sui fenomeni vulcanici, finalizzata ai compiti di protezione civile, deve avere svolgimento ininterrotto (24 ore su 24 per 365 giorni l'anno) e uno specifico assetto organizzativo, che consenta la trasmissione in tempo reale verso il Dipartimento di tutte le informazioni riguardanti eventi e rischi sismici e vulcanici di interesse del Dipartimento stesso;
- che l'Allegato A dell'Accordo-Quadro definisce le modalità di svolgimento del servizio di sorveglianza sismica e vulcanica, la gestione delle banche dati, la preparazione delle attività tecnico-scientifiche in emergenza, nonché la formazione, la comunicazione e la divulgazione;
- che la presente Convenzione regola le attività descritte nel suddetto allegato per l'anno 2013.

**TUTTO CIÒ PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

Articolo 1

- 1.1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
- 1.2. La presente Convenzione riguarda le attività di Servizio (art. 3) dell'Accordo-Quadro e il relativo Allegato A. Anche ai fini dell'assolvimento dei compiti di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 381 del 29 settembre 1999, disciplina le modalità di svolgimento del servizio di sorveglianza sismica e vulcanica, la gestione delle banche dati, la preparazione delle attività tecnico-scientifiche in emergenza, nonché la

*JW*  
*SK*

*[Handwritten mark]*

formazione, la comunicazione e la divulgazione. Inoltre, regola le procedure di comunicazione e trasferimento dati all'interno del sistema DPC-INGV.

- 1.3. Il coordinamento e l'indirizzo delle attività previste nella presente Convenzione sono affidati alla Commissione paritetica DPC-INGV (punto 2.7 dell'Accordo-Quadro).

## Articolo 2

2.1. Con la presente Convenzione l'INGV si impegna a:

- a) mantenere in efficienza le reti geofisiche e geochimiche, nonché le stazioni di osservazione visiva per la sorveglianza delle aree sismiche e vulcaniche del territorio nazionale e delle aree limitrofe e ad assicurare un collegamento diretto e continuo con il Dipartimento ai fini della tempestiva comunicazione di tutti gli eventi sismici e dei fenomeni vulcanici rilevanti che si verificano o interessano il territorio nazionale, così come previsto nell'Allegato A dell'Accordo-Quadro; nonché alla trasmissione e all'interscambio dei dati e delle informazioni necessarie e utili per l'allertamento del Servizio Nazionale della Protezione Civile;
- b) procedere all'analisi in tempo reale di tutti i dati di osservazione provenienti dalle stazioni delle reti per l'immediata individuazione degli eventi sismici e vulcanici e delle zone colpite o esposte al rischio;
- c) intervenire d'intesa e in coordinamento con il Dipartimento con adeguati mezzi di osservazione e monitoraggio geologico, geofisico e geochimico nelle zone interessate da eventi sismici e vulcanici, al fine di uno studio di dettaglio sulle caratteristiche e sull'evoluzione degli eventi stessi e della valutazione delle relative implicazioni ai fini di protezione civile;
- d) mantenere, ai fini di cui alla precedente lettera c), efficiente e operativa una struttura di pronto intervento dotata di personale e attrezzature adeguate, sia per il monitoraggio strumentale dei fenomeni che per il rilievo dei loro effetti;

Stu  
56

- e) fornire, su richiesta del Dipartimento, pareri e consulenze in materia di pericolosità sismica e di pericolosità vulcanica;
- f) garantire la gestione dei database della sismicità e dell'attività eruttiva, necessari per fornire i pareri e le consulenze di cui alla precedente lettera e), ivi incluso il database di pericolosità sismica di supporto alla normativa sismica;
- g) fornire ogni elemento tecnico-scientifico utile ai fini delle valutazioni da parte della "Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi" di cui al DPCM del 7 ottobre 2011, rep. n. 5100 del 17 ottobre 2011.

2.2. Con la presente Convenzione il DPC si impegna a:

- a) indirizzare gli obiettivi fondamentali, coordinare le azioni e le attività tecnico-scientifiche relative alle esigenze di protezione civile;
- b) assumere la responsabilità della definizione delle soglie critiche dei parametri descrittivi di eventi potenzialmente pericolosi, emanare gli allertamenti alla popolazione e gestire l'emergenza;
- c) indirizzare e stabilire unitamente alle Regioni le procedure e le modalità di allertamento ai diversi livelli: nazionale, regionale, provinciale e comunale.

2.3. Il Dipartimento e l'INGV si impegnano a portare a compimento nell'anno 2013 uno studio di fattibilità riguardante l'armonizzazione delle reti di monitoraggio sismico e l'unificazione dei flussi di comunicazione dei dati, considerando sia la possibilità di trasferimento della Rete Accelerometrica Nazionale (RAN) dal Dipartimento all'INGV, sia altre forme di collaborazione e condivisione atte a conseguire nella maniera più efficiente gli obiettivi detti, correlati alla migliore utilizzazione per fini di protezione civile. Lo studio dovrà prendere in considerazione sia la parte strumentale della RAN, sia la sua manutenzione ordinaria e straordinaria, incluse possibili implementazioni, mantenendo gli standard di efficienza attuali, nonché prevedere le modalità per rendere pubblici in tempo reale i dati acquisiti, anche mediante il popolamento di apposite banche dati. Lo studio di fattibilità verrà realizzato da un gruppo di

*JW*

*SK*

lavoro DPC-INGV appositamente istituito, che produrrà un apposito rapporto e riferirà periodicamente alla Commissione Paritetica.

### Articolo 3

3.1. L'articolazione delle attività oggetto della presente Convenzione, nonché le modalità e le procedure per il trasferimento dei dati e delle informazioni al Dipartimento sono state definite nell'Allegato A dell'Accordo-Quadro e riguardano le seguenti tematiche:

- a) monitoraggio e sorveglianza sismica, in tutte le sue componenti, manutenzione e ottimizzazione delle reti e delle stazioni di osservazione, con particolare riferimento alle reti fiduciarie;
- b) monitoraggio e sorveglianza vulcanica, in tutte le sue componenti, manutenzione e ottimizzazione delle reti e delle stazioni di osservazione, con particolare riferimento alle reti fiduciarie;
- c) banche-dati sismologiche e vulcanologiche, strumentali e non; loro manutenzione, fruibilità, interoperabilità e disseminazione verso il Dipartimento; interfaccia di consultazione via web;
- d) preparazione e gestione dell'attività tecnico-scientifica in emergenza: organizzazione e coordinamento delle attività dei gruppi di intervento, definizione di dati ed elaborazioni da fornire al Dipartimento, modalità e formati di trasferimento a fini decisionali; linee guida per l'implementazione delle attività durante le emergenze;
- e) formazione e divulgazione sui temi della pericolosità sismica, vulcanica e da maremoti associati.

3.2. Il Dipartimento e l'INGV si impegnano reciprocamente a favorire, per un periodo di tempo determinato, l'interscambio delle professionalità necessarie per il perseguimento dei fini di cui alla presente Convenzione, fermo restando che, salvo diverso accordo tra le parti, il trattamento economico fondamentale e accessorio resta a carico dell'amministrazione di appartenenza.

3.3. Lo svolgimento delle attività previste nell'Allegato A dell'Accordo-Quadro dovrà avvenire in modo da garantire al Dipartimento, con la tempestività e la continuità di cui alle premesse, ogni informazione che possa scaturire dalle attività di cui al punto 3.1. relativamente ai temi prioritari caratterizzanti le attività e i compiti del Servizio Nazionale della Protezione Civile.

3.4. Le attività svolte nell'ambito della presente Convenzione contribuiscono, tramite l'acquisizione dei dati e la loro elaborazione, alla valutazione da parte dell'INGV della pericolosità sismica e vulcanica. Le responsabilità della pianificazione e gestione dei rischi connessi sono di competenza del Dipartimento.

#### Articolo 4

4.1. La presente convenzione ha per oggetto l'attività di servizio relativa al periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2013.

#### Articolo 5

5.1. Per lo svolgimento di tutte le attività previste dalla presente Convenzione, il Dipartimento assicura il finanziamento a proprio carico del complessivo importo stabilito di € 10.000.000,00 (DIECI MILIONI/00);



5.2. L'importo annuale del finanziamento, così come definito al comma 5.1., sarà erogato come segue:

- il 50% (CINQUANTA PER CENTO) dell'importo annuale successivamente alla registrazione del decreto approvativo della presente Convenzione da parte dei competenti organi di controllo, all'approvazione del piano delle attività programmate per il primo semestre dell'anno di riferimento, descritte in un apposito rapporto tecnico-scientifico, e





all'approvazione della rendicontazione delle spese sostenute nel primo semestre, predisposta secondo le modalità indicate nel presente articolo;  
- il restante 50% (CINQUANTA PER CENTO) dell'importo annuale al termine del secondo semestre di attività, previa approvazione della relazione sulle attività svolte, descritte in un apposito rapporto tecnico-scientifico, e della rendicontazione delle spese sostenute nello stesso periodo, predisposta secondo le modalità indicate nel presente articolo.

5.3. La rendicontazione delle attività e delle modalità di spesa dovrà essere effettuata secondo quanto indicato nel "Documento Tecnico di Rendicontazione", che costituisce parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Qualora l'ammontare delle spese rendicontate nel primo semestre sia inferiore al 50% del totale, la somma erogata sarà pari a quella rendicontata e la parte rimanente sarà trasferita nelle disponibilità della semestralità successiva. La somma erogata per la seconda semestralità sarà pari a quella rendicontata, fino a un massimo pari al totale del finanziamento definito nel punto 5.1.

Qualora le spese del primo semestre dovessero eccedere il 50%, le somme eccedenti sono considerate eleggibili per la rendicontazione del secondo semestre.

5.4. Nel rapporto tecnico-scientifico sulle attività svolte di cui al precedente comma 5.2., deve essere indicata la quota parte delle spese di personale e di funzionamento riferibile allo svolgimento delle singole attività.

5.5. La ripartizione dei costi associati alle attività descritte è sintetizzata nelle tabelle che seguono. Essa è da intendersi come riferita all'intera durata annuale della presente Convenzione. Tali valori rappresentano i tetti di spesa a cui il DPC si atterrà in caso di rendicontazioni eccedenti tali somme.

Handwritten signature and initials in black ink, located on the right side of the page.

Convenzione A - DPC-INGV, 2013

TERREMOTI - 2013		Totale in m€
<b>Monitoraggio</b>		
	spese	1629
	personale	2665
	<i>Totale parziale</i>	4294
<b>Banche dati</b>		
	spese	63
	personale	239
	<i>Totale parziale</i>	302
<b>Emergenza</b>		
	spese	18
	personale	96
	<i>Totale parziale</i>	114
<b>Formazione</b>		
	spese	77
	personale	79
	<i>Totale parziale</i>	156
<i>totale spese terremoti</i>		1787
<i>totale personale terremoti</i>		3079
<b><i>Totale costi terremoti</i></b>		4866

*Alto*

*46*

Convenzione A - DPC-INGV, 2013

VULCANI - 2013		Totale in m€
<b>Monitoraggio</b>		
	spese	1726
	personale	1980
	<i>Totale parziale</i>	3706
<b>Banche dati</b>		
	spese	47
	personale	93
	<i>Totale parziale</i>	140
<b>Emergenza</b>		
	spese	25
	personale	96
	<i>Totale parziale</i>	121
<b>Formazione</b>		
	spese	88
	personale	79
	<i>Totale parziale</i>	167
	<i>totale spese vulcani</i>	1886
	<i>totale personale vulcani</i>	2248
	<b><i>Totale costi vulcani</i></b>	<b>4134</b>

RIEPILOGO - 2013		Totale in m€
	totale spese terremoti + vulcani	3.673
	totale personale terremoti + vulcani	5.327
	totale costi terremoti + vulcani	9.000
	spese generali terremoti + vulcani	1.000
	<b><i>Totale generale</i></b>	<b>10.000</b>

54

## Articolo 6

- 6.1. Il Dipartimento ha la facoltà di effettuare verifiche, constatazioni e accertamenti sul regolare svolgimento delle attività previste nella presente Convenzione e nell'Allegato A dell'Accordo Quadro, nonché di formulare eventuali proposte per l'approfondimento, l'integrazione e lo sviluppo di singoli aspetti.
- 6.2. Al fine di consentire le verifiche, i documenti a consuntivo, in particolare quelli riguardanti gli impegni di spesa per le attività di manutenzione e integrazione delle reti e le attività di studio e di ricerca, saranno redatti in diretto riferimento alle voci di spesa previste nell'Allegato A dell'Accordo Quadro.

## Articolo 7

- 7.1. Le procedure standard di diffusione dei dati di monitoraggio sono dettagliate nell'Allegato A dell'Accordo-Quadro.
- 7.2. L'INGV si impegna a diffondere le valutazioni relative a scenari di pericolosità o di rischio, sismico e vulcanico, ottenute nell'ambito delle attività coperte dalla presente Convenzione, secondo le modalità indicate nell'Allegato A dell'Accordo Quadro. Il Dipartimento ha la facoltà di considerare riservati alcuni documenti ed elaborati e di stabilire le modalità e i tempi di eventuale pubblicizzazione.
- 7.3. Tutti i prodotti realizzati nell'ambito delle attività coperte dalla presente Convenzione, comunque diffusi via stampa o via internet, devono riportare il logo del Dipartimento accanto a quello dell'INGV.
- 7.4. Le disposizioni suddette non riguardano la pubblicazione su riviste scientifiche dei risultati di studi e ricerche realizzati nell'ambito della

presente Convenzione. Tuttavia, nel caso in cui tali risultati abbiano implicazioni dirette in materia di protezione civile, specie in termini operativi, le pubblicazioni su riviste scientifiche, non appena accettate, devono essere inviate per opportuna conoscenza al Dipartimento.

- 7.5. Ogni pubblicazione derivante da attività finanziate nell'ambito della presente Convenzione dovrà riportare, salvo esplicita dichiarazione condivisa, la seguente dicitura: "Lo studio presentato ha beneficiato del contributo finanziario della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile; la presente pubblicazione, tuttavia, non riflette necessariamente la posizione e le politiche ufficiali del Dipartimento".

#### Articolo 8

- 8.1. La presente Convenzione è vincolante per l'INGV dalla data di sottoscrizione, mentre lo sarà per il Dipartimento ad avvenuta registrazione del relativo decreto di approvazione da parte della Corte dei Conti. Il Dipartimento darà tempestiva comunicazione all'INGV dell'avvenuta registrazione.


#### Articolo 9

- 9.1. La presente Convenzione è sottoposta agli organi di controllo secondo le norme vigenti in materia.


#### Articolo 10

- 10.1. La presente Convenzione, redatta in tre originali, è soggetta a registrazione a tassa fissa; le spese di registrazione e bollo sono a carico dell'INGV.

PER IL DIPARTIMENTO  
DELLA PROTEZIONE CIVILE  
(Prof. Mauro DOLCE)




PER L'ISTITUTO NAZIONALE  
DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA  
(Prof. Stefano GRESTA)



Stipulato in Roma il giorno 21/12/2012 presso la sede del Dipartimento della Protezione Civile, Via Ulpiano n. 11, davanti al sottoscritto, Dott. Rosario Romano, Ufficiale Rogante, giusto decreto 1827 del 18/06/2002, visto e annotato dall'Ufficio di Bilancio e Ragioneria al n. 1907/2002 il 9 luglio 2002, omessa l'assistenza di testimoni per espressa rinuncia delle parti tra loro d'accordo e con il mio consenso.

L'Ufficiale Rogante

Dott. Rosario Romano



SG